



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 29/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21160, del Registro di Segreteria, proposto con ricorso dalla OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R), il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it,

CONTRO

- Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), sede territoriale di Chieti, in persona del dirigente *pro tempore*, nonché

- Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R), dell'Avvocatura regionale INPS per l'Abruzzo, elettivamente domiciliati in via dei giardini n. 2 67100 L'Aquila, Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it;

VISTO il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

FATTO

- Con ricorso, depositato il 10/07/2025 e regolarmente notificato alla controparte, la ricorrente ha affermato di essere titolare di pensione categoria **VOCUM N. OMISSIS**, liquidata con decorrenza 1.1.2020.

- Ha riferito che, con provvedimento datato 8.7.2024, l'Istituto, nel liquidare la pensione definitiva, ha rideterminato il trattamento di quiescenza della ricorrente non applicando il corretto sistema di calcolo in base all'anzianità contributiva maturata.

- Pertanto, in data 9.8.2024, ha proposto ricorso amministrativo in cui ha sostenuto che la pensione in godimento è stata liquidata con il sistema di calcolo misto senza considerare il requisito dei 18 anni di contributi (tra CPS ed ENPAM) al 31.12.1995 che consentirebbero, invece, l'applicazione del sistema di calcolo retributivo fino ai contributi accreditati al 31/12/2011: infatti *“Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”* (legge 24.12.2012, n. 228, art. 1, comma 246).

- Con disposizione n° **OMISSIS** -25-0022 del 22.01.2025, il Direttore della sede INPS di Chieti ha emesso un *“provvedimento di convalida in autotutela del provvedimento, notificato in data 08/07/2024, in materia di "Gestione Pubblica-Pensioni - errata base di calcolo per la liquidazione della prestazione”* nel quale si riferisce che : *“Dato atto della conferma del provvedimento impugnato in quanto il pro quota della Cassa CPS - l'unica di competenza dell'Istituto, è stata liquidata tenendo conto del sistema retributivo sino all'anno*

2011 benché per un mero errore materiale; Dato atto che l'indicazione del sistema misto sul provvedimento deve imputarsi al fatto che la quota successiva al 2011 è per effetto della Legge Fornero necessariamente contributivo; Dato atto, inoltre, che con provvedimento del **OMISSIS** /2024 all'esito del riesame della posizione della ricorrente si è verificato che l'anzianità nella cassa professionale non può concorrere alla valutazione dell'anzianità utile alla determinazione del sistema di calcolo e pertanto la pensione è stata riliquidata con il sistema misto ex art. 335/95 con quota contributiva dal 1996 ...”.

- Con provvedimento datato **OMISSIS**.2024 l'INPS ha comunicato alla ricorrente che la pensione in godimento era stata ricalcolata a decorrere dall'1.1.2020 per “variazioni dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”. Da tale ricalcolo, secondo l'INPS, sarebbe derivato un indebito pari (al 31.1.2024) ad **€ 23.486,71 lordi (netti € 15.060,18)**.

- Avverso la suddetta pretesa restitutoria dell'Ente, la **OMISSIS**, patrocinata dall'INCA CGIL, ha proposto ricorso amministrativo in data 28.4.2025; ricorso non esaminato dall'Ente per ritenuta tardività.

- Con nota 18.6.2025 l'INPS ha comunicato che “L'importo sarà recuperato sulla sua pensione VOCUM n. **OMISSIS** attraverso una trattenuta per n. 24 rate, a partire dalla prima rata utile”.

- La ricorrente ritiene che l'Istituto starebbe trattenendo sulla pensione una considerevole somma pari a € 627,50 mensili, nonostante l'ammissione dell'errore materiale in cui sarebbe incorsa, la buona fede della pensionata e rispetto a quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8/2023.

- Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il possesso del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 cumulando i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti presso le

diverse gestioni contributive obbligatorie; di accertare e dichiarare l'illegittimità (con conseguente disapplicazione) del provvedimento di riliquidazione datato **OMISSIS**.2024 e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale (ivi compresa la disposizione n° **OMISSIS** -25-0022 del 22.01.2025 del Direttore della sede INPS di Chieti); di ordinare all'INPS di ripristinare lo *status quo ante* con conseguenziale ordine di pagamento di ratei di pensione maturati e non riscossi in misura intera; di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'INPS a procedere a ripetizione delle somme richieste; di ordinare all'INPS la restituzione di quanto medio *tempore* trattenuto sui ratei mensili di pensione ovvero, di quanto già pagato all'Istituto dalla ricorrente (ovvero imputare quanto già trattenuto e/o incassato alle somme residuali eventualmente dovute) e di condannare l'Istituto medesimo al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.

- con memoria di costituzione e risposta del 9 gennaio 2026, si è costituito l'Istituto di Previdenza di L'Aquila che, nel controdedurre puntualmente tutti i motivi della ricorrente, ha concluso chiedendo di dare atto dell'annullamento in autotutela, disposto dall'INPS, del provvedimento del 9.12.2024 di recupero indebito e della avvenuta restituzione delle somme trattenute sui ratei di pensione di settembre e ottobre 2025 (di € 1.255,00), per l'effetto dichiarando la cessazione della materia del contendere in parte qua e di respingere per il resto il ricorso e, in particolare, la domanda attorea di ricalcolo della pensione. In via gradata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare non dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente oggetto di restituzione.

- nell'udienza del 20 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario Di Vincenzo

Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Carabba, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso alla luce anche di giurisprudenza favorevole (Corte di Cassazione n. 27844/2025), presente l'Avv. Capannolo che ha insistito per il rigetto del ricorso, riportandosi alla propria memoria di costituzione e alla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti;
- la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nella parte relativa alla richiesta di parte ricorrente volta ad accertare e dichiarare il possesso del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 cumulando i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti presso le diverse gestioni contributive obbligatorie.

Osserva questo Giudice che l'oggetto della controversia concerne il fatto se sia giuridicamente possibile conteggiare i periodi assicurativi del ricorrente presso l'ENPAM e CPS, al fine dell'individuazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995.

Invero, il ricorrente lamenta che l'omessa valorizzazione (ai fini del computo dell'anzianità contributiva rilevante per la determinazione del sistema di calcolo della pensione) del periodo della sua iscrizione all'ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici ed Odontoiatri, avrebbe determinato il mancato raggiungimento della soglia dei 18 anni previsto dall'art. 1, comma 13, della n. 335/1995, con conseguente applicazione del c.d. sistema misto invece del c.d. sistema integralmente retributivo, dalla stessa invocato.

Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale proposta relativa a questo profilo sia priva di giuridico fondamento e, come tale, da respingere.

La questione sottoposta a questo Giudicante deve essere inquadrata nel contesto dell'istituto del c.d. cumulo gratuito, introdotto dai commi dal 239 al 246 dell'art. 1 della legge 228/2012, che consente di valorizzare la contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione (**comma 239**) da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive contribuzioni di riferimento (**comma 245**).

Venendo al merito delle vicende, mette conto rilevare che, nella sua prima formulazione, l'art. 1, comma 239, L. 228/2012 prevedeva che: *“Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione”*. Rilevante ai fini del decidere è, poi, la disposizione

di cui al successivo comma 246, che così recita: *“Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”*.

E' successivamente intervenuta la legge n. 232/2016, il cui art. 1, comma 195, ha modificato l'art. 1, comma 239, L. 228/2012 prevedendo l'introduzione della frase *“nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”* dopo le parole *“e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima”*, incluse nel primo periodo; inoltre, sono state soppresse le parole *“qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico”*. Il secondo periodo è stato sostituito dal seguente: *“La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”*.

Il comma 246, quindi, non ha subito variazione alcuna da parte della L. n.

232/2016.

L'importo della pensione è, quindi, determinato secondo il sistema "pro quota": ciascuna delle gestioni interessate determina la propria quota, in riferimento ai periodi assicurativi maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento: *"Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento"* (art.1, comma 245, legge 228/2012).

La modifica normativa del 2016 è intervenuta solo sul comma 239, estendendo possibilità di cumulo -ai fini del diritto- anche a periodi assicurativi maturati presso le casse professionali, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento secondo il sistema del "pro quota" di cui al successivo comma 245, con conseguente permanenza del divieto di valorizzazione dello stesso periodo contributivo in gestioni diverse.

Alla luce di tale quadro normativo, è indubitabile che il riferimento ai periodi maturati presso gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (tra cui, appunto, l'ENPAM), è rinvenibile solo nel comma 239 del citato art. 1 della L. n. 228/2012, come risultante delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 195 ss. L. 232/2016.

Il comma 246, per contro, non contiene alcun riferimento espresso a tali enti, prevedendo unicamente un richiamo alle "gestioni di cui al comma 239".

La suddetta previsione si pone in posizione di assoluta coerenza con la restante disciplina dell'istituto del cumulo, che consente, mediante una *fictio iuris*, il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni al fine del diritto alla pensione, ma non della misura, tant'è che il comma 245, espressamente

prevede il sistema del calcolo del “pro quota”, salvaguardando i sistemi di calcolo delle singole gestioni in relazione alle anzianità contributive maturate all’interno di ciascuna di esse, dovendosi quindi escludere la valorizzazione di uno stesso periodo contributivo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico in gestioni diverse. La modifica normativa del 2016 è intervenuta solo sul comma 239, estendendo possibilità di cumulo -ai fini del diritto- anche a periodi assicurativi maturati presso le casse professionali, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento secondo il sistema del “pro quota” di cui al successivo comma 245, con conseguente permanenza del divieto di valorizzazione dello stesso periodo contributivo in gestioni diverse.

L’INPS, alla luce di quanto sin qui detto, ha ritenuto rilevante la mancata contestuale riformulazione, ad opera dell’art. 1, co. 195 e ss. della L. n. 232 del 2016, dell’art. 1, co. 246, L. 228/2012, pervenendo alla conclusione che il riferimento alle “gestioni di cui al comma 239” non può in alcun modo ricomprendere anche le anzianità contributive maturate in enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e, dunque, anche in ENPAM (si veda al riguardo la circolare dell’Istituto n. 147/2017 laddove, al punto 3, prevede che “...*per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione.... deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente*”).

Si condivide l’affermazione dell’INPS, contenuta nella propria memoria di costituzione, quando afferma che deve smentirsi l’assunto attoreo secondo il quale

il requisito dei 18 anni di contributi al 31.12.1995 (richiesto dall'art. 13 della l. 335/1995 per usufruire del sistema di calcolo delle pensioni c.d. retributivo) si conseguirebbe, considerando l'anzianità complessiva maturata presso tutte le gestioni interessate al cumulo e, quindi, anche computando i contributi (per periodi non coincidenti) maturati presso l'ENPAM. Dal combinato disposto delle norme di riferimento consegue che per la maturazione del requisito dei 18 anni al 31.12.1995, per accedere al sistema retributivo rileva, invece, esclusivamente la contribuzione versata alla gestione c.d. pubblica INPS al 31.12.1995, data alla quale il ricorrente poteva far valere non già 18 anni di contributi. OMISSIS, alla data del 31.12.1995, non poteva far valere 18 anni di contributi nell'AGO, come si evincerebbe dal suo estratto contributivo, ma un montante contributivo inferiore a 18 anni, per cui legittimamente e doverosamente l'Istituto ha ricalcolato la sua pensione con applicazione del criterio *misto*, non già con quello *retributivo*.

Sul punto, in diverse sentenze della Corte dei conti è stato affermato che per stabilire se il rinvio alle “gestioni di cui al comma 239” integri un rinvio recettizio (o materiale) o dinamico (o formale), occorre operare una valutazione caso per caso, “...in relazione alla ratio della norma rinviante e di quella rinviata e del contesto di riferimento”, con la necessità di “...procedere ad una analisi che parta dalla natura della materia cui inerisce il rinvio, dal tenore letterale della formulazione, dal contesto normativo di riferimento, dalla gerarchia della disposizione richiamata” (Sez. III Centr., sent. n. 66/2020), precisando, altresì, che “...la configurabilità del rinvio come recettizio, con superamento della presunzione favorevole al rinvio formale, postula che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua” (Sez. Puglia, sent. n. 717/2021, che richiama Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App., 18 ottobre 2017, n. 501).

Questo Giudicante, alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene di dover aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale, facendolo proprio, che ritiene recettizia la natura del rinvio al comma 239 previsto dall'art. 1, comma 246, L. 228/2012 (v. Sez. Giur. Sicilia, sent. 631/2021; Sez. Giur. Puglia, sent. 717/2021). A tali precedenti pienamente condivisibili e che questo Giudice ritiene di fare propri (ed in particolare, alla sent. n. 717/2021 della Sez. Puglia), si fa espresso rinvio, ex art. 17, comma 1, disp. att. c. g. c., con specifico riferimento alle argomentazioni sviluppate in ordine ai vari elementi che rimarcano la natura recettizia del rinvio di cui si argomenta. La ritenuta natura recettizia del rinvio al comma 239 previsto dall'art. 1, comma 246, L. 228/2012 impedisce, nella fattispecie all'esame, di poter computare i periodi della gestione ENPAM ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione del ricorrente.

Nel caso in esame, la ricorrente ha maturato al 31.12.1995 presso "l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima", un'anzianità contributiva inferiore agli anni 18 (cfr. doc. prodotto da INPS) e, pertanto, correttamente la quota di competenza INPS della pensione è stata calcolata con il sistema c.d. misto, non potendo -ai fini della misura, per le ragioni anzidette- essere cumulati i periodi maturati presso la gestione ENPAM non coincidenti.

Questo giudice, pur consapevole dell'orientamento della Corte di cassazione esplicitato nella sentenza n. 27844/2025, intende conformarsi alla prevalente giurisprudenza contabile. La giurisprudenza della Corte dei conti ha sempre affermato che le Casse privatizzate godono di ampia autonomia regolamentare. Tale autonomia sarebbe giustificata dall'assenza di garanzia statale e dalla necessità di equilibrio attuariale. Pertanto, sarebbe legittimo introdurre correttivi restrittivi nelle prestazioni, purché non arbitrari, non irragionevoli e coerenti con l'obiettivo

della sostenibilità finanziaria. In questa logica, la Corte dei conti ha giustificato

regolamenti che calcolano la quota in cumulo solo sull'anzianità maturata presso

la Cassa.

Per le suddette ragioni, il ricorso, sotto questo profilo, deve essere respinto.

2. Con riferimento al provvedimento di indebito che era stato emesso a carico

della ricorrente, l'Istituto ha dedotto che, con successivo provvedimento del

30.09.2025, versato in atti, ha annullato, in sede di autotutela, il suo precedente

provvedimento che aveva quantificato l'indebito di **€ 23.486,71** lordi, derivante

dalla erronea applicazione del criterio retributivo di calcolo della pensione,

annullamento che ha motivato con l'assenza di dolo della ricorrente. Di

conseguenza, essendo già stata trattenuta la somma di **€ 1. 255,00** sulla pensione

della ricorrente (€ 627,50 sul rateo di pensione di settembre 2025 e 627,50 € sul

rateo di ottobre 2025), l'Istituto ne ha disposto la restituzione che è avvenuta con

valuta 3 dicembre 2025, come risulta dall'estratto del Cassetto Previdenziale,

versata in atti.

Pertanto, per quanto riguarda la domanda inerente alla restituzione dell'indebito,

sarebbe cessata evidentemente la materia del contendere.

La ricorrente sul punto, stante la soddisfazione delle proprie legittime ragioni, nel

corso dell'odierna udienza, ha aderito alla predetta richiesta.

Sussistono, dunque, i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del

contendere sulla richiesta della ricorrente circa la ripetizione delle somme

originariamente richieste con il provvedimento datato 9/12/2024.

Considerata la natura del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le

spese.

P.Q.M.

